

ALLEGATO 1

(previsto dall'articolo 2)

L'identificazione univoca da riportarsi in etichetta comprende:

1) una parte di identificativo in caratteri leggibili e contenente le seguenti informazioni:

a) il nome del fabbricante;

b) un codice alfanumerico composto da:


i) 2 lettere che identificano lo Stato membro (luogo di produzione o importazione sul mercato comunitario, ad esempio, IT = Italia);

ii) 3 cifre che identificano il nome del sito di fabbricazione (assegnate dalle autorità nazionali);

iii) il codice univoco del prodotto e le altre informazioni logistiche, compresa quella del lotto di produzione, a cura del fabbricante;

2) un identificativo a lettura elettronica, sotto forma di codice a barre e/o di codice a matrice, direttamente collegato al codice di identificazione alfanumerico;

Esempio:



3) qualora le dimensioni troppo ridotte degli articoli non consentano di apporvi direttamente il codice univoco del prodotto e le informazioni logistiche a cura del fabbricante, si considerano sufficienti le informazioni di cui al numero 1, lettera b), punto i), al numero 1, lettera b), punto ii) e al punto 2. In ogni caso le indicazioni presenti sull'etichetta devono essere scritte in caratteri visibili ad occhio nudo e tali da consentire la pronta individuazione del Paese e dello stabilimento di fabbricazione, dei recapiti telefonici e degli altri dati comunque necessari per assicurare le comunicazioni necessarie alla pronta tracciabilità dei prodotti;

4) all'etichetta finalizzata all'identificazione univoca dei prodotti esplosivi in ambito europeo è sempre aggiunta, a cura degli importatori e distributori italiani titolari di licenza di polizia, quella di pubblica sicurezza, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

